

01221



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER INTEGRAZIONE
ATTO COSTITUTIVO - DENOMINAZIONE ENTE - MODIFICA DELLO STATUTO
VERBALE N. 4 del 01 Ottobre 2021**

L'anno 2021, nel giorno 01....., del mese di ...ottobre..., alle ore 21:00....., presso la sede sociale legale in Sant'Andrea di Conza. (AV) via D'Annunzio n° 116, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Proloco Terra di Sant'Andrea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Integrazione Atto Costitutivo;**
2. **Modifica denominazione ente;**
3. **Modifica dello statuto;**
4. **Varie ed eventuali.**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente della Associazione, il Sig. **Pietro Vigorito**, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra **Lidia Ciccone**.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie con opportuno anticipo (15 giorni previsti) così come previsto dall'art. 7 dello statuto contenente giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°19 soci su n°50 soci iscritti, ovvero si dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea in seconda convocazione (art. 7 dello statuto vigente).

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per l'integrazione Atto Costitutivo e modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'associazione secondo le disposizioni previste dal codice civile, **del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore**.

Alla luce di quanto previsto nell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 ("Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati"). Preso atto della carenza del requisito numerico al momento della costituzione dell'Associazione **Proloco Terra di Sant'Andrea** (visto che l'Atto Costitutivo è stato sottoscritto da n. 5 soci fondatori).

Considerando che l'Associazione è attualmente costituita da n. 9 soci:

1. Andres Cignarella, nato il 02/08/1972, residente in Sant'Andrea di Conza, CGNNRS72M02Z614G;
2. Francesco Iannicelli, nato il 09/06/1990, residente in Sant'Andrea di Conza, NNCFNC90H09A509C;
3. Gianpiero Monti, nato il 28/02/64, residente in Sant'Andrea di Conza, MNTGPR64B28I179R;
4. Luigi Tobia, nato il 21/11/1958, residente in Sant'Andrea di Conza, TBOLGU58S21I264F;
5. Pietro Vigorito, nato il 01/12/1975, residente in Sant'Andrea di Conza, VGRPTR75T01G039H;
6. Rossana Tobia, nata il 23/03/1991, residente in Sant'Andrea di Conza, TBORSN91C63F912K;

7. Sabina Gaudiosi, nata il 10/03/60, residente in Sant'Andrea di Conza, GDSSBN60C50I264L;
8. Teresa Giraulo, nata il 30/03/1969, residente in Sant'Andrea di Conza, GRLTRS69C70A509W;
9. Vincenza Vallario, nata il 13/12/1978, residente in Sant'Andrea di Conza, VLLVCN78T53Z112Q.

L'Assemblea Straordinaria delibera di ribadire la volontà di essere Associazione di promozione sociale, ai sensi della vigente normativa in materia, essendo costituita da n. 9 soci e come specificato nello Statuto dell'Associazione.

Si propone la trasformazione della denominazione della Proloco "Terra di Sant'Andrea" in "Proloco "Terra di Sant'Andrea" APS".

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, comprendente n°24 articoli evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura dei n°24 articoli, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione delle modifiche proposte, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di richiedere la qualifica di Associazione di promozione sociale, provvedendo anche alla presentazione della domanda d'iscrizione nello specifico Registro.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Si richiede esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017

Il Segretario

Adde Riccam...



Il Presidente

[Signature]



017221

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO
Eseguita registrazione il...
Serie...3...Versamento...
p. Il Direttore

[Signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"Proloco Terra di Sant'Andrea"**

Articolo 1 **DENOMINAZIONE - SEDE**

- 1.1 Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 nr. 105, e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione di promozione sociale denominata "Proloco Terra di Sant'Andrea".
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in via Gabriele D'Annunzio, in Sant'Andrea di Conza (AV).
- 1.3 L'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.
- 1.4 L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2 **COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITÀ**

- 2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e soggetti giuridici che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.
- 2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco. La Pro Loco è apolitica e apartitica.
- 2.3 La Pro Loco aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale Campania Pro Loco d'Italia nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI e, per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice civile.

Articolo 3 **OGGETTO SOCIALE**

- 3.1 Le attività di interesse generale che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:
- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, serate informative, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;

- c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
- d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
- f) aprire e gestire circoli per i soci, assistere le associazioni locali nell'espletamento delle pratiche amministrative;
- g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

3.2 La Pro Loco può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 4 **SOCI**

L'adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero dei soci.

4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci onorari.

4.2 Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco; appartengono a quest'ultima categoria le persone fisiche, altri E.T.S., le persone giuridiche ed enti collettivi, che, condividendo le finalità dell'associazione, ne facciano richiesta di

ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando la piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e regolamenti interni e degli obblighi da questi derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative; l'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione, ma si perfeziona con il pagamento della quota sociale.

4.3 Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco a tempo indeterminato e senza l'obbligo di versamento della quota di iscrizione o di rinnovo.

Il Consiglio direttivo, nel rispetto del Dlgs 117/2017 e delle leggi e/o prassi future, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Interni, può proporre all'Assemblea dei Soci, di istituire nuove categorie di soci e/o aderenti "ad hoc", per meglio realizzare le attività istituzionali e/o gli scopi dell'associazione; logicamente sempre con gli stessi diritti ed obblighi delle altre tipologie dei soci;

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea e in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) a essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d) a ricevere la Tessera del socio UNPLI della Pro Loco;
- e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) a fruire dei servizi della Pro Loco e a partecipare a tutte le sue attività;
- h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

5.2 I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

Articolo 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Collegio dei Proibiviri,

salva la possibilità di richiedere anche successivamente il riesame della decisione l'Assemblea.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. I soci che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Loco non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

6.3 L'esclusione di un socio viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

6.4 Il Consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il socio.

Articolo 7

ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Collegio dei probiviri.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e sempre in base al regolamento interno, regolamento di rimborso e/o al vademecum del volontariato istituiti e approvati dal Consiglio Direttivo. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Articolo 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel Libro soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea.

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i soci medesimi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.2 L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci; quelli ordinari e sostenitori devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed all'anno precedente

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco e su proposta dello stesso Presidente può presiedere un socio previa approvazione dell'Assemblea, assistito da un segretario. La funzione di segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci, almeno sette giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o con messaggi sul telefono e/o per pubblica affissione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Pro Loco "Terra di Sant'Andrea" di Sant'Andrea di Conza (A). L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci.

8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento della Pro Loco "Terra di Sant'Andrea".

8.8 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

8.9 L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:



- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo (in numero dispari, un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri). La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Alla convocazione del neo eletto Consiglio direttivo provvede il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

9.1 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

9.2 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. L'ordine del giorno relativo alla riunione del Consiglio Direttivo è definito dal Presidente con eventuali integrazioni proposte dai membri del Consiglio Direttivo Stesso. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso portato a conoscenza dei consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o con messaggi sul telefono e/o per pubblica affissione.

9.3 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.4 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

9.5 Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo ed in caso di mancata convocazione trascorso il mese dovrà provvedere entro i 15 giorni successivi il vice presidente e nel caso anche il vice-presidente non indica l'assemblea qualsiasi membro del consiglio direttivo da solo oppure insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo.

9.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.7 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività, la costituzione di gruppi di lavoro ed il loro funzionamento, il regolamento elettorale per l'elezione degli organi sociali.

9.8 Alla riunione del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Loco.

9.9 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

9.10 Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti il Tesoriere. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco "Terra di Sant'Andrea" e le relative registrazioni.

9.11 Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

Il rinnovo delle cariche sociali, ratificato dal Comitato Provinciale Unpli di Avellino, deve essere comunicato all'Assessorato Regionale al Turismo ed all'UNPLI CAMPANIA, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, possono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.12 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

9.13 Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

9.14 Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo

Articolo 10

IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Pro Loco "Terra di Sant'Andrea" è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri, a votazione segreta.

10.2 Il Vicepresidente, il Segretario e il tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente. La convocazione spetterà al Vice Presidente e in sua mancanza a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo da solo o insieme ad altri membri del Consiglio Direttivo.

10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea dei soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco "Terra di Sant'Andrea".

10.7 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Se questi è inadempiente o impedito la convocazione è fatta dal vice presidente o da chi ne esercita le funzioni.

Articolo 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1 Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra non soci. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente del Collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo.

11.2 Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

11.3 I revisori dei conti durano in carica 4 anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO e VIGILANZA

12.1 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'organo di controllo da parte dell'Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.2 L'Associazione adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo la competenza territoriale e trasmette gli atti all'Assessorato Regionale al Turismo ed all'UNPLI Campania secondo la tempistica prevista dalle vigenti normative.

L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d'impresa, anche ricorrendo a propri Soci. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative pubbliche.

L'Associazione, ai sensi delle vigenti normative in materia, depositerà il proprio atto costitutivo e statuto presso la Regione Campania - Assessorato al Turismo, oltre che all'UNPLI Campania e all'UNPLI Provinciale di Avellino.

Articolo 13

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie di particolare complessità, ai sensi delle norme previste dallo statuto al Collegio dei Probiviri del Comitato provinciale Unpli Avellino.

Articolo 14

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

14.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote e contributi dei soci;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2 Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.3 Ai fini di cui al punto 14.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.

14.5 L'associazione, nel rispetto del Dlgs 117/2017, può effettuare anche attività commerciali con apertura di Partita IVA, nei limiti, regimi fiscali e modalità previste dalla stesso CTS (Codice del Terzo Settore), purché i risultati di tali attività siano utilizzati solo e soltanto per la migliore attuazione delle attività generali e gli scopi dell'associazione.

Articolo 15

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quest'ultime se necessarie, l'Associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Articolo 16

PRESTAZIONI DEI SOCI

16.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e

gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo con Regolamenti interni, Regolamenti di Rimborso e/o Vademecum del Volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, se non nei limiti di cui al punto successivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- 16.2 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

- 16.3 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

Articolo 17

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 17.1 Il Consiglio direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea dei soci. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- 17.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.

- 17.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

- 17.4 Il Consiglio direttivo deve depositare il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci presso il Registro unico nazionale del terzo settore, entro i termini previsti dal Dlgs 117/2017 e s.m.i.

Articolo 18

PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

- 18.1 L'Associazione può aderire al Consorzio Pro Loco o con altra denominazione competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.

- 18.2 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Articolo 19

SCIoglimento

- 19.1 In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza della Pro Loco o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.
- 19.2 All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Pro Loco deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 19.3 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere comunicato alla Regione Campania Assessorato al Turismo, all'UNPLI Campania, tramite il Comitato Provinciale di Avellino, al Comune di Sant'Andrea di Conza (AV) ed agli organi di polizia competenti;
- 19.4 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

Articolo 20

INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Presidente e Vicepresidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

ARTICOLO 21

INFORMATIVA SOCIALE

- 21.1 Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- 21.2 Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 22

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 22.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore o dal collegio dei probi viri, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

- 22.2 Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Provinciale di AVELLINO.
- 22.3 La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
- 22.4 In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Provinciale di AVELLINO il commissariamento.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice civile, nonché le norme e i regolamenti dell'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e del Comitato Regionale Campania Pro Loco d'Italia.

Articolo 23 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

01.10.21 Il SAN'ANDREA DI CONZA

Il Segretario

André Liccone

Il Presidente

[Firma] [Firma]